



Comune di Carate Brianza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2026

Piazza C. Battisti,1 20841 Carate Brianza (MB)
Telefono: 0362 9871 **Fax:** 0362 987205

Codice Fiscale: 01495680157 **P.Iva:** 00715100962
Pec: segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it



Comune di Carate Brianza

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Elenco degli impianti sportivi
- Art. 3 - Destinazione d'uso degli impianti sportivi
- Art. 4 - Classificazione delle attività svolte presso gli impianti sportivi
- Art. 5 - Modalità di gestione degli impianti sportivi
- Art. 6 - Competenze
- Art. 7 - Utilizzo impianti o parti di essi

Titolo II - Assegnazione degli spazi gestiti in forma diretta dal Comune

- Art. 8 - Modalità di richiesta
- Art. 9 - Concessione
- Art. 10 – Inefficacia, sospensione e revoca

Titolo III - Calendario di utilizzo, accesso, apertura, chiusura e pulizia

- Art. 11 - Palestre scolastiche
- Art. 12 - Palazzetto sportivo di via Di Vittorio
- Art. 13 - Palazzetto sportivo di via T. Grossi
- Art. 14 - Impianti non gestiti direttamente dal Comune

Titolo IV - Condizioni di utilizzo

- Art. 15 - Obblighi degli utilizzatori
- Art. 16 - Divieti
- Art. 17 - Ingresso del pubblico
- Art. 18 - Pubblicità all'interno degli impianti sportivi
- Art. 19 - Installazioni di attrezzature temporanee o materiali

Titolo V - Danni e responsabilità

- Art. 20 - Responsabilità
- Art. 21 - Cauzione e segnalazioni



Comune di Carate Brianza

Art. 22 - Controlli e verifiche

Titolo VI - Pagamento dei corrispettivi

Art. 23 - Determinazione delle tariffe

Art. 24 - Concessione a titolo gratuito o agevolata

Art. 25 - Modalità di pagamento

Titolo VII - Disposizioni finali

Art. 26 - Rinvii

Art. 27 - Norme transitorie



Comune di Carate Brianza

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Il Comune di Carate Brianza riconosce nella pratica delle attività sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività.
3. A tal fine, gli impianti sportivi comunali, comprese le relative attrezzature a corredo, sono principalmente diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività e possono essere destinati alla pratica dello sport dilettantistico, agonistico e professionistico, nonché a promuovere corretti stili di vita e favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
4. Il Comune interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione degli impianti sportivi, secondariamente organizzando iniziative di promozione sportiva e di educazione all'attività fisica, garantendone la fruizione ai cittadini.

Art. 2 - Elenco degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali sono beni di proprietà comunale destinati a un pubblico servizio e assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice civile.
2. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:
 - a. palestre scolastiche:
 - i. palestra della scuola primaria Romagnosi, sita in via Mazzini n. 1;
 - ii. palestra della scuola primaria Mario Lodi, sita in via Moscatelli n. 4;
 - iii. palestra della scuola primaria Ida Taverna Borromeo, sita in via Montello;
 - iv. palestra piccola della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, sita in via Generale Cantore n. 16;
 - v. palestra grande della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, sita in via Generale Cantore n. 16;
 - b. palazzetto sportivo di via Di Vittorio, il quale si compone di palestra principale, area adibita allo svolgimento di attività di ginnastica artistica e spazi del piano seminterrato dell'edificio corpo tribune;



Comune di Carate Brianza

- c. palazzetto sportivo di via T. Grossi, (attuale PalaBCC Carate e Treviglio) il quale si compone di palestra principale, palestrina e pareti di arrampicata;
 - d. complesso sportivo sito in via XXV Aprile;
 - e. impianto comunale di tennis sito in via Di Vittorio;
 - f. centro sportivo “La Fossa”, sito nell’area compresa tra via Foppe e via Caslini.
3. Gli impianti sportivi realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno automaticamente integrati nel sopra esposto elenco.

Art. 3 - Destinazione d'uso degli impianti sportivi

- 1. In ogni impianto sportivo è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni o attività sportive per le quali l'impianto stesso è omologato e opportunamente attrezzato.
- 2. Nell'utilizzo degli impianti, l'utenza è tenuta al rigoroso rispetto di quanto disposto dai competenti organi in materia di omologazione e di agibilità, con particolare riferimento alla presenza di pubblico come disciplinata agli articoli 11 comma 4, 12 comma 3, 13 comma 4 e 17.
- 3. Gli impianti sportivi comunali, previa verifica della relativa capienza e acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti da parte degli organizzatori, possono essere utilizzati anche per manifestazioni e attività non sportive.

Art. 4 - Classificazione delle attività svolte presso gli impianti sportivi

- 1. Ai fini del presente regolamento, nonché per l’individuazione delle tariffe di utilizzo degli spazi, le attività dilettantistiche, agonistiche e professionistiche svolte presso gli impianti sportivi comunali sono classificabili in:
 - a. attività di prevenzione: attività motorie a favore di disabili e anziani;
 - b. attività di agonismo: attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate da associazioni, società sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;
 - c. attività di privati: attività svolte da enti con scopo di lucro o persone fisiche;
 - d. partite: attività agonistiche svolte mediante tornei, campionati, competizioni e manifestazioni ufficiali;
 - e. eventi: attività occasionali di intrattenimento aperte al pubblico;
 - f. attività scolastiche: attività di educazione fisica o motoria da parte degli istituti scolastici;
 - g. altre attività: attività che non rientrano nelle definizioni precedenti.



Comune di Carate Brianza

Art. 5 - Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. Il Comune gestisce gli impianti di sua proprietà secondo le seguenti modalità:
 - a. in forma diretta, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b. in forma indiretta, mediante affidamenti a terzi individuati con procedure ad evidenza pubblica. Il Comune affida gli impianti sportivi, o parte dei loro spazi, o parte della loro gestione, secondo le procedure previste dalle norme vigenti, sottoscrivendo con i soggetti individuati convenzioni o contratti.

Art. 6 - Competenze

1. Le competenze in materia di impianti sportivi sono disciplinate dalla normativa nazionale. A scopo meramente ricognitivo, fatte salve in ogni caso le successive modifiche e integrazioni da parte di fonti di rango superiore alla presente:
 - a. il Consiglio Comunale ha poteri generali di indirizzo, programmazione e controllo per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini e delle attività sportive e motorie;
 - b. la Giunta Comunale determina le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi ed i canoni di gestione, elabora atti di indirizzo e definisce criteri per l'affidamento di impianti sportivi a terzi o per la gestione diretta degli stessi;
 - c. i Responsabili dei Settori, secondo le rispettive competenze:
 - i. provvedono alla programmazione-dell'uso degli impianti sportivi, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, dal Consiglio e dalla Giunta Comunali;
 - ii. rilasciano le concessioni dell'uso di impianti sportivi o parti di essi gestiti in forma diretta;
 - iii. stipulano le convenzioni e i contratti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b;
 - iv. curano gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
 - v. verificano il rispetto, da parte degli utilizzatori, della normativa vigente;
 - vi. esercitano ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunali.



Comune di Carate Brianza

Art. 7 – Utilizzo degli impianti o parti di essi

1. Gli interessati presentano domanda di concessione dell'uso degli impianti o parti di essi all'Ufficio Sport del Comune se gestiti in forma diretta, al concessionario/gestore se gestiti in forma indiretta.
2. Relativamente agli impianti o parti di essi gestiti in forma indiretta ai sensi dell'all'articolo 5, comma 1, lettera b, i rapporti con gli utilizzatori sono regolati dalle norme vigenti, dal presente regolamento e, in subordine, dal contratto/convenzione con il concessionario/gestore, fatta salva in ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti legalmente dati dalle pubbliche autorità.

Titolo II - Assegnazione degli spazi gestiti in forma diretta dal Comune

Art. 8 - Modalità di richiesta

1. Le domande di concessione dell'uso degli impianti, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno contenere:
 - a. la denominazione del richiedente, l'indirizzo della sede legale, i dati fiscali e i recapiti;
 - b. la descrizione delle finalità, dei destinatari e del programma delle attività che si intendono svolgere;
 - c. le date presumibili di inizio e termine dell'attività, con indicazione del numero dei giorni e delle ore necessari allo svolgimento delle stesse, nonché il numero massimo di persone che avranno accesso agli impianti sportivi;
 - d. l'impegno del richiedente al rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, dal presente regolamento e dalla concessione dell'uso dell'impianto.
2. In caso di prima istanza, le associazioni richiedenti sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva. Le associazioni che hanno già usufruito degli impianti nella stagione sportiva precedente comunicano eventuali modifiche o integrazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
3. Prima dell'inizio dell'uso, gli utilizzatori dovranno inoltre presentare:
 - a. la modulistica relativa alle attività, redatta dall'Ufficio Sport e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Carate Brianza;
 - b. la polizza assicurativa di cui all'articolo 20;
 - c. il deposito cauzionale di cui all'articolo 21;
4. Le richieste di concessione annuale pervengono entro il mese di maggio per la stagione sportiva successiva.
5. Le richieste di utilizzo occasionale relative alla stagione sportiva successiva pervengono entro il



Comune di Carate Brianza

mezzo di luglio e, se approvate dall'Amministrazione comunale, sono inserite nella programmazione dando apposita comunicazione delle date ai concessionari annuali interessati. Nel corso della stagione sportiva le richieste di utilizzo occasionale pervengono almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'attività e sono subordinate alla disponibilità degli spazi richiesti.

6. Coloro che rinunciano in tutto o in parte all'uso degli impianti comunicano tempestivamente la rinuncia per iscritto all'Ufficio Sport. La predetta rinuncia acquista efficacia decorsi quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio.
7. Le richieste pervenute oltre i termini di cui ai commi precedenti non modificano la programmazione e sono valutate nei limiti della disponibilità residua o delle rinunce da parte di altri utenti.

Art. 9 - Concessione

1. L'Ufficio Sport concede gli spazi entro il mese di luglio.
2. In caso di richieste del medesimo spazio per il medesimo orario, i richiedenti sono invitati a concordare la modifica delle proprie richieste entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi.
3. In caso di mancato accordo tra le parti entro il termine di cui al comma precedente, gli spazi sono assegnati d'ufficio.
4. La concessione dell'uso degli impianti dà diritto a svolgere esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.
5. Salvo diversa comunicazione, la concessione annuale degli spazi sportivi decorre dal 1° settembre al 30 giugno.

Art. 10 – Inefficacia, sospensione e revoca

1. La concessione annuale non produce effetti finché gli utilizzatori inadempienti nell'anno precedente non abbiano adempiuto o risarcito il danno.
2. La concessione dell'uso degli impianti sportivi può essere sospesa ai sensi dell'art. 21quater, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche o integrazioni.
3. La concessione dell'uso degli impianti sportivi può essere revocata ai sensi dell'art. 21quinqes della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche o integrazioni.
4. La concessione può essere sospesa o revocata, secondo quanto previsto nei commi successivi, anche in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, dal presente regolamento o dall'atto di concessione, oppure per mancato pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. 23, fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno.



Comune di Carate Brianza

5. L'Ufficio Sport provvede alla formale contestazione dei fatti al concessionario, il quale ha cinque giorni lavorativi di tempo per controdedurre formalmente. Trascorso infruttuosamente tale termine, le controdeduzioni si considerano non fornite.
6. In caso di accertata inadempienza, dolosa o colposa:
 - a. per inadempienza lieve il Responsabile dell'Ufficio Sport formula un richiamo scritto con fissazione di termine perentorio per provvedere in merito;
 - b. in caso di mancato adeguamento, entro il termine perentorio di cui sopra, alle prescrizioni contenute nel richiamo per inadempienza lieve, il predetto Responsabile sospende la concessione per un periodo proporzionale all'inadempimento;
 - c. per inadempienza grave il medesimo Responsabile, formula un richiamo scritto con fissazione di termine perentorio per provvedere in merito e sospende la concessione per un periodo commisurato alla gravità dell'inadempimento;
 - d. in caso di mancato adeguamento, entro il termine perentorio di cui sopra, alle prescrizioni contenute nel richiamo per inadempienza grave, lo stesso Responsabile revoca la concessione.

Titolo III - Calendario di utilizzo, accesso, apertura, chiusura e pulizia

Art. 11 - Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi facenti parte di plessi scolastici, elencati all'art. 2, comma 2, lett. a, sono concessi in uso unicamente in orario extrascolastico e in ogni caso quando, oltre il predetto orario, non sono utilizzati dalle scuole cui fanno capo. La concessione dell'uso delle palestre scolastiche è subordinata all'assenso preventivo dei rispettivi Consigli di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente (art. 12 della legge n. 517 del 04.08.1977 e successive modifiche o integrazioni).
2. L'utilizzo delle palestre facenti parte di plessi scolastici segue il calendario scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale G.D. Romagnosi, salvo diversa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Sport su esplicita richiesta del concessionario e previo parere favorevole della scuola. L'Ufficio Sport trasmette agli utilizzatori degli impianti sportivi il calendario scolastico a seguito di predisposizione dello stesso da parte del predetto Istituto. Le eventuali richieste di utilizzo straordinario (per chiusura delle scuole o per esigenze non previste nel programma di utilizzo iniziale) sono formulate mediante apposito modulo scaricabile dal sito web comunale che, a pena di irricevibilità, dovrà pervenire, completo in tutte le sue parti, almeno 10 giorni prima della data di utilizzo.
3. Gli utilizzatori accedono alle palestre decorsi 30 minuti dal termine delle lezioni ossia, salvo modifiche o integrazioni, dalle ore 17:00 per la scuola primaria e dalle ore 14:30 per la scuola secondaria di primo grado.



Comune di Carate Brianza

4. L'accesso alle palestre scolastiche è consentito soltanto agli atleti e ai loro accompagnatori, mentre è vietato a persone estranee o al pubblico, salvo quanto stabilito dalle relative concessioni.
5. L'apertura, la chiusura e la pulizia delle palestre scolastiche sono a carico degli utilizzatori che le effettuano anche tramite personale appositamente incaricato. In ogni caso, la responsabilità delle predette operazioni resta in capo al concessionario. Più utilizzatori di una stessa palestra individuano un unico soggetto per la gestione o l'affidamento del servizio di pulizia.

Art. 12 - Palazzetto sportivo di via Di Vittorio

1. L'utilizzo del palazzetto sportivo di via Di Vittorio prende come riferimento il calendario scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale G.D. Romagnosi, salvo diversa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Sport su esplicita richiesta del concessionario. L'Ufficio Sport trasmette agli utilizzatori degli impianti sportivi il calendario scolastico a seguito di predisposizione dello stesso da parte del predetto Istituto. Le eventuali richieste di utilizzo straordinario (per chiusura delle scuole o per esigenze non previste nel programma di utilizzo iniziale) sono formulate mediante apposito modulo scaricabile dal sito web comunale che, a pena di irricevibilità, dovrà pervenire, completo in tutte le sue parti, almeno 10 giorni prima della data di utilizzo.
2. L'apertura e la chiusura del palazzetto sportivo di via Di Vittorio sono a carico degli utilizzatori. Tutti gli accessi all'edificio sono mantenuti chiusi, sia quando l'attività è svolta all'interno del palazzetto, sia quando è svolta all'esterno.
3. Il palazzetto sportivo di via Di Vittorio può essere utilizzato per manifestazioni sportive anche aperte al pubblico con una capienza non superiore alle 200 persone.
4. La pulizia per l'utilizzo del palazzetto sportivo di via Di Vittorio da lunedì a venerdì è a carico del Comune. La pulizia per l'utilizzo di sabato e domenica è a carico degli utilizzatori.

Art. 13 - Palazzetto sportivo di via T. Grossi

1. L'utilizzo del palazzetto sportivo di via T. Grossi, (attuale PalaBCC Carate e Treviglio) prende come riferimento il calendario scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale G.D. Romagnosi, salvo diversa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Sport su esplicita richiesta del concessionario. L'Ufficio Sport trasmette agli utilizzatori degli impianti sportivi il calendario scolastico a seguito di predisposizione dello stesso da parte del predetto Istituto. Le eventuali richieste di utilizzo straordinario (per chiusura delle scuole o per esigenze non previste nel programma di utilizzo iniziale) sono formulate mediante apposito modulo scaricabile dal sito web comunale che, a pena di irricevibilità, dovrà pervenire, completo in tutte le sue parti, almeno 10 giorni prima della data di utilizzo.
2. La gestione dell'area adibita all'arrampicata sportiva del Palazzetto sportivo di via T. Grossi,



Comune di Carate Brianza

normata dall'all. A al presente Regolamento, è affidata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b, a soggetti in possesso di comprovata esperienza e dei necessari titoli, autorizzazioni e/o abilitazioni per lo svolgimento della disciplina.

3. L'apertura, la chiusura e la custodia dell'impianto sportivo sono a carico degli utilizzatori, ferma restando la possibilità per il Comune di stipulare accordi con il gestore dell'annesso punto ristoro per lo svolgimento di tali servizi. Tutti gli accessi all'edificio sono mantenuti chiusi, sia quando l'attività è svolta all'interno del palazzetto, sia quando è svolta all'esterno.
4. Il Palazzetto sportivo di via T. Grossi può essere utilizzato per manifestazioni sportive anche aperte al pubblico con una capienza non superiore a quanto determinato dall'agibilità dello stesso, nonché per manifestazioni non sportive anche aperte al pubblico con la capienza determinata dall'agibilità.
5. La pulizia del palazzetto sportivo di via T. Grossi è a carico del Comune o suo delegato. In caso di utilizzi occasionali, la pulizia è a carico dell'utilizzatore.

Art. 14 – Impianti o parti di essi non gestiti direttamente dal Comune

1. Per gli impianti o parti di essi non gestiti direttamente dal Comune, la stesura del calendario di utilizzo, l'apertura, la chiusura e la pulizia sono di norma affidate al gestore e in ogni caso disciplinate dai relativi contratti o convenzioni.

Titolo IV - Condizioni di utilizzo

Art. 15 - Obblighi degli utilizzatori

1. Gli spazi concessi devono essere utilizzati esclusivamente dall'utente autorizzato per attività conformi alle caratteristiche degli impianti stessi e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio comunale, nonché in conformità a ogni disposizione di legge.
2. L'utilizzatore si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative per lo svolgimento dell'attività.
3. L'utilizzatore si impegna ad assicurare la presenza, durante lo svolgimento dell'attività, di un responsabile munito di idoneo documento attestante l'appartenenza alla propria organizzazione, nonché di istruttori qualificati per lo svolgimento di attività sportiva in possesso di idonei requisiti.
4. L'utilizzatore si impegna a sottoporre, in caso di svolgimento di attività o eventi sportivi, i propri aderenti a specifica visita medica, al fine di accertare l'idoneità psicofisica degli stessi all'esercizio dell'attività delle singole discipline sportive.
5. L'utilizzatore solleva l'Amministrazione, quale proprietaria dello spazio, da ogni responsabilità in conseguenza degli infortuni di qualsiasi genere che potrebbero derivare dallo svolgimento



Comune di Carate Brianza

dell'attività.

6. È compito degli utilizzatori assicurare che gli utenti degli impianti sportivi usino locali, attrezzature e servizi con la massima correttezza. Nello svolgimento di attività sportiva, gli stessi dovranno indossare l'abbigliamento e le calzature prescritte per ogni singola disciplina, le quali dovranno essere idonee e non arrecare danno alla pavimentazione.
7. Gli utilizzatori sono pienamente responsabili degli spazi utilizzati, evitando l'ingresso a soggetti estranei e non autorizzati.
8. È fatto obbligo ai concessionari di liberare l'impianto entro l'ora assegnata, in modo da non interferire o intralciare l'attività di chi usufruisce dell'impianto nella fascia oraria successiva.
9. È in capo agli utilizzatori la responsabilità di verificare che durante la propria attività sportiva le porte antipanico siano accessibili e utilizzabili in caso di emergenza.
10. Ciascun utilizzatore si impegna ad adottare tutte le modalità operative finalizzate alla sicurezza e alla tutela della salute pubblica, secondo le direttive impartite dal governo e da Regione Lombardia per l'utilizzo degli impianti sportivi durante la stagione sportiva e le indicazioni delle rispettive Federazioni, nonché ad adottare tutte le procedure necessarie al fine di garantire la sicurezza degli atleti.
11. L'utilizzatore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE).
12. Il concessionario si assume ogni responsabilità di gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti o collaboratori, sia rispetto ai fruitori. Lo stesso dovrà essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza.
13. Gli utenti sono tenuti, a propria cura e spese, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.
14. L'utilizzatore si impegna a rispettare la capienza prevista per l'utilizzo dello spazio, sia per attività sportiva, sia non sportiva, e a garantire che il numero delle persone che occupano gli spazi non superi quello ammesso dalle norme in materia di sicurezza.
15. L'utilizzatore solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose, compresi gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.
16. Prima di ogni utilizzo, l'utilizzatore si impegna a segnalare tempestivamente e formalmente tramite via mail o pec all'Ufficio Sport del Comune di Carate Brianza qualsiasi impedimento o inconveniente riscontrato nell'impianto, comprensivo di parcheggi e pertinenze esterne, tale da poter causare pericolo alle persone o alle cose, o impedire il regolare svolgimento delle attività, nonché qualsiasi danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità.



Comune di Carate Brianza

Art. 16 - Divieti

1. È fatto espresso divieto di sublocazione, di comodato e di cessione della concessione in uso, anche parziali e/o gratuiti.
2. È vietato destinare gli impianti all'esercizio di attività diverse da quelle previste nella concessione d'uso.
3. È fatto divieto assoluto di praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata, nonché di utilizzare impropriamente le attrezzature.
4. È vietato introdurre negli impianti sportivi materiale non preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 19.
5. È proibito accedere ai locali non di pertinenza della palestra, manomettere interruttori, prese o altre attrezzature del Comune o della scuola, fumare nei locali e nella palestra, provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti, modificare od ostacolare i percorsi di accesso o di uscita.
6. È fatto divieto di organizzare all'interno dei locali attività extra-sportive riguardanti la propaganda di natura politica, sindacale o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, i messaggi offensivi o discriminatori anche nei confronti del sesso, del genere o dell'orientamento sessuale, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia, o comunque lesive della dignità umana.

Art. 17 – Ingresso del pubblico

1. L'accesso del pubblico è possibile unicamente in quegli impianti dichiarati idonei ai sensi della vigente normativa.
2. Il pubblico è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi.
3. L'utilizzatore si farà carico di ottemperare alle norme vigenti, ai regolamenti delle Federazioni Sportive e alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale anche per quanto riguarda la corretta affluenza del pubblico.

Art. 18 – Pubblicità all'interno degli impianti sportivi

1. La pubblicità è consentita negli impianti di cui all'articolo 17, sia all'interno della struttura, sia nelle aree esterne ad essa pertinenti, previa acquisizione della preventiva autorizzazione e corresponsione degli importi dovuti.



Comune di Carate Brianza

Art. 19 - Installazioni di attrezzature temporanee o materiali

1. Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature fisse non presenti nell'impianto, i richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio Lavori Pubblici, provvedono a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e controllo di quanto necessario.
2. Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari arredi o attrezzature mobili, oppure di addobbi, scenografie, cartelli, locandine e quant'altro, i richiedenti, previo assenso dell'Ufficio Sport, provvedono a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e controllo di quanto necessario.
3. L'utilizzatore richiedente presenta, insieme all'istanza di utilizzo dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché una dichiarazione con la quale solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale. Le installazioni dovranno rispettare quanto previsto dagli allegati tecnici disponibili presso il Settore Lavori Pubblici.
4. La disinstallazione avviene nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'utilizzo, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.
5. terminate le operazioni di disinstallazione con ripristino dello stato originario dei locali, il richiedente ne dà comunicazione all'Ufficio competente per la verifica delle condizioni dell'impianto. In caso di mancato ripristino, si procederà come previsto all'articolo 21, comma 5.
6. Prima dello svolgimento di attività che possano danneggiare la pavimentazione in parquet dei piani palestre del palazzetto sportivo di via T. Grossi, il concessionario posiziona idonea copertura a protezione della stessa, come da prescrizioni fornite con la concessione.
Nel caso di utilizzo della copertura fornita dal Comune l'utilizzatore sarà ritenuto responsabile della corretta posa e degli eventuali danni arrecati alla stessa.

Titolo V - DANNI E RESPONSABILITÀ

Art. 20 - Responsabilità

1. L'utilizzatore garantisce che gli spazi sportivi, le attrezzature e i servizi saranno trattati con la massima cura e diligenza. L'utilizzatore è costituito custode degli spazi concessi in uso ed è direttamente responsabile verso il Comune di Carate Brianza e/o i terzi dei danni causati per dolo o colpa durante l'uso dei predetti spazi e beni.
2. L'utilizzatore si assume la piena responsabilità di tutti i danni che possano essere arrecati allo spazio, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso,



Comune di Carate Brianza

obbligandosi al risarcimento.

3. L'utilizzatore comunica all'Ufficio Sport nominativo e recapiti di un referente a cui l'Amministrazione Comunale può rivolgersi in relazione a comportamenti inadeguati o pericolosi degli utenti, danni o inadeguata pulizia dei locali.
4. È fatto obbligo per gli utilizzatori di munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione dello svolgimento dell'attività per eventuali danni o incidenti che ne dovessero derivare. La polizza di assicurazione contratta in tal senso dovrà contenere la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Carate Brianza, che è comunque sollevato da qualsiasi danno relativo agli eventi di cui sopra. Per le associazioni sportive coperte da polizza assicurativa della Federazione a cui sono affiliate, per le quali non è possibile aggiungere la clausola di rinuncia alla rivalsa richiesta, occorre presentare l'attestato di affiliazione alla rispettiva federazione.

Art. 21 - Cauzione e segnalazioni

1. Prima dell'inizio delle attività, a pena di revoca della concessione, l'utilizzatore versa al Comune un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle strutture e alle attrezzature in uso. L'importo di tale deposito cauzionale è definito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe a domanda individuale.
2. Prima di ogni utilizzo, gli utilizzatori sono tenuti a segnalare formalmente via mail o pec, senza indugio all'Ufficio Sport ogni danno alle strutture e alle attrezzature in uso, come previsto all'articolo 15, comma 16.
3. In caso di mancata segnalazione è considerato responsabile l'ultimo soggetto titolato a utilizzare l'impianto sportivo prima della scoperta del danno, salvo che dimostri di non aver utilizzato l'impianto.
4. L'eventuale impossibilità di individuare la responsabilità comporta la ripartizione degli oneri tra gli utilizzatori. È quindi onere degli utilizzatori verificare al momento d'ingresso le condizioni dell'impianto e segnalare all'Ente proprietario le eventuali anomalie.
5. In caso di danni, il Settore Lavori Pubblici quantifica il costo del risarcimento e il pagamento avviene nelle modalità di seguito indicate:
 - a. incameramento del deposito cauzionale versato dall'utilizzatore individuato come responsabile, il quale è tenuto al reintegro dello stesso, a pena di decadenza dalla concessione.
 - b. pagamento diretto da parte dell'utilizzatore individuato come responsabile, a pena di decadenza dalla concessione.
6. Qualora i danni siano prodotti da ospiti degli utilizzatori, sono ritenuti responsabili gli utilizzatori.



Comune di Carate Brianza

Art. 22 - Controlli e verifiche

1. I dipendenti del Comune possono accedere in qualsiasi momento ai locali degli impianti sportivi e ai documenti relativi alla loro gestione per verificare il rispetto delle norme vigenti, del presente regolamento, dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni d'uso.

Titolo VI - Pagamento dei corrispettivi

Art. 23 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale mediante apposita deliberazione di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. Le tariffe sono diversificate in base alla classificazione delle attività sportive, al livello dei singoli impianti, al costo di gestione dei medesimi e alle tipologie di utilizzo da parte degli utenti. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa è adeguatamente maggiorata.
3. In relazione agli impianti sportivi non gestiti direttamente dal Comune di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b:
 - a. il gestore di norma corrisponde all'Ente un canone concessorio, fatta salva la possibilità della Giunta comunale di prevedere una tariffa gratuita o agevolata nel caso in cui il gestore svolga interventi di supplenza o sostituzione dell'Ente pubblico nell'erogazione di alcuni servizi, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - b. la tariffa per l'utilizzo dovuta dall'utente è pagata direttamente al gestore.

Art. 24 - Concessione a titolo gratuito o agevolata

1. La Giunta Comunale può concedere con delibera l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato degli impianti comunali, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. manifestazioni e attività con finalità artistica, culturale o sociale;
 - b. manifestazioni e attività di promozione dello sport giovanile e/o dell'immagine della città;
 - c. manifestazioni e attività aventi finalità benefiche;
2. Non è concedibile l'utilizzo gratuito per le manifestazioni che prevedono introiti derivanti da incassi da spettatori e/o quote di partecipazione, sponsorizzazioni e pubblicità.



Comune di Carate Brianza

Art. 25 – Modalità di pagamento

1. L'orario compreso tra il lunedì e il venerdì assegnato per la durata della concessione è pagato dall'utente indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli spazi. Fatta salva diversa comunicazione, il computo delle ore segue il calendario scolastico.
2. L'utilizzo nel fine settimana è pagato a consuntivo sulla base delle ore effettivamente utilizzate.
3. In caso di insolvenza dell'utilizzatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, il Comune procede a riscossione coattiva.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 26 - Rinvii

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a. al T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
 - b. al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;
 - c. al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
 - d. alla l.n. 91/1981 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
 - e. alla l.n. 517/1977 e 23/1996 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
 - f. alla l.n. 23/1996 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
 - g. alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti pubblici per quanto concerne l'affidamento a terzi degli impianti sportivi;
 - h. alle leggi regionali in materia di impianti sportivi;
 - i. alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
 - j. alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
 - k. al T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;
 - l. al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, per la normativa in materia di sicurezza;
 - m. alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.



Comune di Carate Brianza

Art. 27- Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione CC n. 8 del 31.01.1997.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune così come previsto dall'articolo 124 del D.lgs. n. 267/2000.
3. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.